

ADEMPIMENTI

Lo spesometro e la gestione delle fatture di modesto importo con il documento riepilogativo

di **Francesco Greggio**

Nell'ambito dello **spesometro** un ruolo importante di "semplificazione" può essere svolto dal **documento riepilogativo**, disciplinato dall'**art.6, commi 6 e 7 del Dpr 695/1996**.

Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le **fatture attive e passive**, di importo **non superiore a 300 euro**, anziché singolarmente, attraverso un **documento unico** nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture a cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo delle operazioni;
- l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.

Tale possibilità si estende anche ai cessionari e committenti che devono assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. **reverse charge**) ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

L'annotazione nei corrispondenti registri avviene nel rispetto della tempistica ordinaria, vale a dire nel rispetto degli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.

Le fatture o le autofatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate cumulativamente, a mezzo di un documento riepilogativo, entro il termine di 15 giorni, rispettando sempre il mese di riferimento.

Le fatture di acquisto, sempre per importi inferiori a 300 euro, possono essere annotate complessivamente, tramite un documento riepilogativo come segue:

- le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari di quelle superiori a detto importo;
- le stesse fatture al di sotto dei 300 Euro devono essere riportate nel documento riepilogativo;
- il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo.

La registrazione del documento riepilogativo **non ha un termine perentorio**. Poiché il diritto alla detrazione, ai sensi dall'art.19 del D.P.R. 633/1972, può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, per poter esercitare questo diritto le fatture di acquisto devono essere registrate, **al più tardi**, entro il termine di presentazione di tale dichiarazione, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata.

Il limite dei 300 euro **deve intendersi al netto dell'IVA** (come si evince dalla **risoluzione 29/E/1996**).

Anche nell'ambito dello **spesometro** il documento riepilogativo viene gestito in **modo unitario**.

Infatti il modello prevede nelle sezioni "FA", in caso di opzione per l'invio dei dati in forma aggregata, e nelle sezioni "FE" e "FR" in caso di comunicazione dei dati in forma analitica, la possibilità di indicare il riferimento al "**documento riepilogativo**", che si presenta alternativo rispetto all'indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte (nel caso di specie ovviamente non individuabili atteso il fatto che il documento è relativo ad operazioni poste in essere con soggetti diversi).

Considerando il fatto che nell'ambito dello spesometro le **operazioni oggetto di fatturazione** debbono essere inserite **a prescindere dall'importo**, il ricorso al documento riepilogativo potrà rappresentare per molti contribuenti una **concreta possibilità di semplificazione** dell'attività amministrativa.

Questo vale in particolare per i **commercianti al dettaglio**, che per **il 2012 e 2013 godono di una deroga ad hoc** (dovendo segnalare soltanto le fatture emesse di importo superiore a 3.600 euro), ma che **dal 2014 entreranno a "regime"** come gli altri.